

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 1 – Istituzione

In applicazione dell'art. 98 dello Statuto Comunale è istituita la CONSULTA GIOVANILE quale organismo permanente avente la funzione di promuovere la partecipazione giovanile alla vita amministrativa e sociale della Comunità.

Art. 2- Finalità della Consulta

La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili.

Le sue finalità sono:

- Favorire la conoscenza delle problematiche legate al mondo giovanile e la partecipazione dei giovani all'amministrazione del Comune.
- Promuovere politiche giovanili nei campi della cultura, dell'arte, dello sport, del lavoro, della valorizzazione del territorio, del senso civico e di cittadinanza europea, della difesa e della valorizzazione dell'ambiente, dell'educazione alla pace, della solidarietà e dell'integrazione interculturale, del volontariato, della promozione della salute, della prevenzione del disagio sociale e delle dipendenze.
- Offrire ai giovani un canale di accesso alla vita amministrativa locale, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica.
- Favorire la partecipazione alle attività e ai programmi promossi dai soggetti e dalle associazioni che agiscono sul territorio.
- Intrattenere rapporti permanenti con le consulte dei comuni limitrofi, anche attraverso l'adozione di iniziative comuni.

Art. 3 - Organi della Consulta- Sono organi della Consulta:

- Assemblea;
- Comitato Esecutivo;
- Presidente.

Art. 4- L'Assemblea- L'Assemblea è l'organo della Consulta che ha il compito di:

- Proporre progetti, iniziative o semplici argomenti di discussione relativi a tematiche considerate di Interesse.
- Proporre azioni per mettere in relazione la Consulta con altre organizzazioni, associazioni o istituzioni giovanili al fine di migliorare le condizioni di vita della gioventù.
- Fare proposte e presentare delle progettualità all'Amministrazione Comunale nei termini utili per poter essere inserita nel bilancio Comunale.
- Eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Comitato esecutivo.
- Deliberare in merito ai provvedimenti che stabiliscono la decadenza di membri della Consulta.

4.1 - Sono membri dell'Assemblea con diritto di voto:

I giovani residenti di età compresa tra i 12 e i 25 anni (fino al compimento del 25° anno di età). La nomina è fatta dal Sindaco. Si manifesta la propria richiesta di partecipazione all'Assemblea dietro avviso pubblico e mediante la compilazione di apposito modulo da richiedersi in Comune.

Fra i giovani residenti di Serra San Quirico, membri dell'Assemblea, al fine di garantire la rappresentazione più ampia possibile, è necessario poter includere almeno un rappresentante delle

associazioni presenti nel territorio comunale - dietro apposita delega da parte del Presidente o Responsabile delle rispettive Associazioni.

4.2 - Sono membri dell'Assemblea senza diritto di voto:

- Il Sindaco, l'Assessore o Consigliere con delega alle politiche giovanili.
- Consiglieri Comunali con età compresa tra i 18 e i 25 anni.
- Potranno partecipare all'Assemblea anche esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, funzionari comunali, solo se espressamente invitati dal Presidente, a titolo gratuito e senza diritto di voto.

4.3 - Recesso e decadenza

La qualifica di membro della Consulta può venir meno per le seguenti cause:

- recesso volontario, da comunicarsi tramite dichiarazione scritta al Comitato Esecutivo; la dichiarazione avrà effetto trascorsi quindici giorni dalla presentazione;
- tre assenze, consecutive ed ingiustificate, alle riunioni dell'Assemblea;
- comportamento pregiudizievole per l'immagine o l'attività della Consulta.

L'esclusione dalla Consulta si attua con deliberazione a maggioranza assoluta e motivata da parte dei componenti dell'Assemblea e comunicata all'interessato in forma scritta. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Sindaco o suo delegato.

Art. 5 - Il Presidente

Il presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti nominati dell'Assemblea, nel corso della prima seduta. I suoi compiti sono:

- convocare, presiedere e moderare le sedute dell'Assemblea;
- rappresentare la Consulta di fronte agli organi comunali;
- cura i rapporti tra Comitato Esecutivo e Assemblea;
- presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività della Consulta. In sua assenza le funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 6 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da due membri eletti con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti nominati dell'Assemblea, nel corso della prima seduta. E' possibile indicare una sola preferenza. Il Comitato Esecutivo ha il compito di attuare gli indirizzi e i programmi deliberati dall'Assemblea.

Art. 7 - Convocazione delle sedute dell'Assemblea

La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco. Nel corso della prima seduta si procederà all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Comitato Esecutivo, così come previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento. Successivamente, la convocazione in via ordinaria è fatta dal Presidente e comunicata ai membri dell'Assemblea, mediante avviso informatico, con almeno 3 giorni di anticipo. L'Assemblea viene anche convocata, in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, quando ne faccia richiesta un quinto dei membri, o su richiesta del Sindaco, sentiti l'Assessore alle Politiche Giovanili e il Consigliere con Delega alla Consulta Giovanili.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente. Il Comune provvederà a fornire il locale per le riunioni (che potrebbe essere la stessa sala consiliare), a pubblicare gli avvisi di convocazione sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione dedicata alle Consulte.

Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso al Sindaco debitamente firmato dal Presidente e da un componente dell'assemblea stessa, individuato all'inizio di ogni riunione e avente le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 8 - Modificazioni del Regolamento

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta dei Giovani può proporre al Consiglio Comunale la modifica allo stesso regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto,

Art. 9 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza assoluta dei membri. Le deliberazioni sono valide allorché vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10- Durata

La Consulta Giovanile resta in carica per 5 anni.